

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO X

Roma,

Entrata prot. n. 0007997/2021 Allegati: Riferimento a nota prot. n. All'Ufficio legislativo economia legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo Finanze legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AS 1474 - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (relazione tecnica)

È stato esaminato il testo del disegno di legge recante "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio", gli emendamenti e la relazione tecnica pervenuta dal competente Ministero della giustizia in data 11.12.2021.

Preliminarmente, si rappresenta che la relazione tecnica risulta essere non esaustiva con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni costituenti il disegno di legge e relativamente ad alcune disposizioni quantifica oneri per la finanza pubblica per i quali, allo stato, non è prevista alcuna copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Con riferimento alle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 prevede che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il comma 3 chiarisce che i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, specificando che tale disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Inoltre, gli adempimenti sospesi in attuazione dell'articolo in esame devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Al riguardo, nel rappresentare che il generico riferimento all'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei confronti della pubblica amministrazione potrebbe comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive e fiscali, si evidenzia che la relazione tecnica prevede che i diversi obblighi verso la pubblica amministrazione possono concretizzarsi in quelli verso l'amministrazione finanziaria, in particolare l'Agenzia delle Entrate, o in altri casi quali gli obblighi da adempiere da parte di avvocati, ingegneri, commercialisti ed altri professionisti. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che una stima della sospensione dei versamenti, anche approssimativa, sia di difficile quantificazione; pertanto si è proceduto ad identificare nella norma la platea di beneficiari della sospensione relativa alle cause di impedimento dei professionisti oggetto del provvedimento.

In particolare, la relazione tecnica afferma che dai dati del monitoraggio effettuato al 31 ottobre 2020 dei dati sulle denunce da Covid-19, nonché quelli riportati nella relazione annuale riferita all'anno 2019 – Appendice statistica, si può ipotizzare di calcolare una percentuale del tasso di denunce di infortunio pari al 3% e che dalla proposta normativa deriverebbe un effetto finanziario negativo pari a circa 236,3 milioni di euro.

Ciò posto, appare necessario che gli oneri descritti solo in termini di minor gettito fiscale siano riportati in un prospetto riepilogativo che distingua per annualità l'impatto sul bilancio dello Stato rispetto all'impatto finanziario che ne deriva per gli altri enti territoriali (IRAP) e locali (addizionali IRPEF). Inoltre, appare opportuno integrare la relazione tecnica con

l'individuazione di un'idonea copertura finanziaria e con dati ed elementi utili alla quantificazione dell'onere indicato.

Ad ogni buon conto, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

L'articolo 2 fornisce chiarimenti circa le ipotesi in cui risulta applicabile la disciplina della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1.

L'articolo 3 specifica che la sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce inoltre che una copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

L'**articolo 4** disciplina la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 nei casi di parto prematuro della libera professionista e di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa.

L'**articolo 5** riguarda la disciplina della sospensione dei termini nell'ipotesi di decesso del libero professionista.

L'**articolo 6** specifica che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'**articolo 7** individua ulteriori soggetti nei cui confronti si applica la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1.

Con riferimento agli articoli da 2 a 7, si rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni normative limitandosi, invece, a descriverne il contenuto. Ciò posto, andrebbe esplicitata l'eventuale assenza di effetti finanziari suffragata da elementi informativi utili.

L'**articolo 8** disciplina invece l'applicazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso.

L'**articolo 9** stabilisce che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 9, nel rilevare l'onerosità della disposizione, si rappresenta che la relazione tecnica afferma che l'attuazione della norma avviene mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente, tenuto conto che trattasi di disposizione già vigente. Al riguardo, appare necessario integrare il testo del provvedimento e la relazione tecnica richiamando espressamente la disposizione normativa che si intende confermare.

L'articolo 10 indica le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione o attestazione.

Al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che dall'applicazione della norma si attende, nel complesso, un aumento delle entrate connesse alla riscossione delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate nel caso di illecito compiuto con dichiarazioni o attestazioni false, si rappresenta la necessità che la stessa fornisca dati ed elementi di valutazione a dimostrazione degli asseriti effetti virtuosi, ovvero, in caso non siano disponibili tali informazioni, che espressamente chiarisca che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari positivi in termini di entrate in quanto si tratta di entrate solo potenziali e, pertanto, aleatorie e non quantificabili con sufficiente grado di attendibilità.

Con riferimento ai singoli emendamenti, si rappresenta quanto segue:

Emendamento 1.1: elimina il limite temporale di trenta giorni dal verificarsi dell'evento per l'adempimento da eseguire. Al riguardo, si richiede la predisposizione della relazione tecnica che chiarisca gli effetti della proposta sui saldi di finanza pubblica. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.

Emendamento 1.2, 1.3: le proposte, sostanzialmente simili, intendono apportare modifiche all'articolo 1 del disegno di legge in esame, disponendo che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

Nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, si chiede la predisposizione della necessaria relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta, con particolare riguardo agli effetti derivanti dallo

slittamento temporale delle entrate tributarie, contributive e assicurative. In assenza della citata relazione non può che esprimersi parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Emendamenti 1.4, 1.5, 1.7, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.10, 1.0.11: si chiede la predisposizione della relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta, in mancanza della quale non può che esprimersi parere contrario. Si fa rinvio anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero della giustizia.

Emendamento 1.6: concerne la sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente in caso di mancato adempimento del termine stabilito in favore della pubblica amministrazione di cui al comma 1. In merito alla proposta si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia.

Emendamenti 1.0.1, 1.0.5: disciplina l'ipotesi di legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave del difensore e del giudice. Al riguardo, si richiede la predisposizione della relazione tecnica e si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia al fine di verificare ed assicurare che da tali disposizioni non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamenti 1.0.2, 1.0.8: prevede la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile. Al riguardo, si richiede la predisposizione della relazione tecnica e si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia al fine di verificare ed assicurare che da tali disposizioni non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamenti 1.0.3, 1.0.9: prevede il rinvio a nuova udienza in caso di legittimo impedimento del procuratore. Al riguardo, si richiede la predisposizione della relazione tecnica e si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia al fine di verificare ed assicurare che da tali disposizioni non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica

Emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10: le disposizioni, introducendo modifiche all'articolo 2, ampliano la platea dei beneficiari della sospensione dei termini, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. *In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze*.

Emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6: le proposte apportano modifiche all'articolo 3, inerente la necessità dell'esistenza di un mandato professionale tra le parti (libero professionista e cliente) avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari, ed inerente l'obbligo di comunicazione del ricovero ospedaliero o dell'inizio delle cure domiciliari, posto in capo al professionista, ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per assicurare che dalla

proposta non derivino oneri a carico della pubblica amministrazione. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.

Emendamento 4.1: la proposta modifica l'articolo 4, inerente la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 nei casi di parto prematuro della libera professionista e di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari, in mancanza della quale si esprime parere contrario. Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento 4.2: la disposizione aumenta da 30 a 45 giorni la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, nelle ipotesi di parto prematuro della libera professionista e di interruzione della gravidanza. Si richiede la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che scaturiscono dalla disposizione, in mancanza della quale si esprime parere contrario.

Emendamenti 4.3, 4.4, 4.5: la proposta apporta modifiche all'articolo 4 con riferimento alla modalità di comunicazione degli eventi considerati (parto prematuro e interruzione della gravidanza), ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini di cui all'articolo 1. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Emendamenti 5.1, 5.2, 5.3:la proposta apporta modifiche all'articolo 5, recante la disciplina della sospensione dei termini nell'ipotesi di decesso del libero professionista. *Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per assicurare che dalla proposta non derivino oneri a carico della pubblica amministrazione. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.*

Emendamento 6.1: la disposizione amplia il limite applicativo all'esercizio della libera professione in forma associata da tre fino a cinque associati o soci, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. *In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze*.

Emendamento 6.2: la proposta apporta modifiche all'articolo 6, inerente l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria. Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento 6.3: la proposta estende l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, con riferimento all'esercizio della libera professione in forma associata o societaria, senza prevedere un limite al numero dei professionisti associati o dei soci nel caso in cui

il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari, in mancanza della quale si esprime parere contrario. Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate

Emendamenti 7.0.1, 7.0.2: disciplina il legittimo impedimento per malattia grave del difensore a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per assicurare che dalla proposta non derivino oneri a carico della pubblica amministrazione. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.

Emendamenti 7.1, 7.2: prevede l'invio della documentazione prescritta mediante posta elettronica certificata agli uffici competenti della pubblica amministrazione. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica per assicurare che dalla proposta non derivino oneri a carico della pubblica amministrazione. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.

Emendamenti 8.1, 8.2: la proposta apporta modifiche all'articolo 8 prevedendo che gli interessi al tributo o al contributo sospeso sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza del termine del periodo di sospensione. *Al riguardo, si richiede la predisposizione della relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Emendamento 8.0.1: la proposta inserisce l'articolo 8-bis che modifica il termine di decorrenza del pagamento degli interessi sui versamenti fiscali differiti. Appare necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari correlati. Si rinvia, altresì, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Emendamenti 10.1,10.2,10.3: la proposta emendativa modifica l'articolo 10, inerente le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione o attestazione. *Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate*.

Emendamento 11.0.1: la proposta inserisce gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater al disegno di legge in esame, recanti disposizioni speciali per la pandemia da Covid-19. In particolare, l'articolo 11-bis disciplina la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19; l'articolo 11-ter reca disposizioni per il libero professionista in caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente; l'articolo 11-quater riguarda le disposizioni speciali. Nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, si chiede la predisposizione della necessaria relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta, con particolare riguardo agli effetti derivanti dallo slittamento temporale delle entrate tributarie, contributive e assicurative. In assenza

della citata relazione non può che esprimersi parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento. Il Ragioniere Generale dello Stato